

NIENTE CONSOLIDATO GRAZIE ALLA SOFT BREXIT

## Subholding, adempimenti snelliti

Grazie al periodo di transizione previsto dalla Soft Brexit (procedura di uscita condivisa e negoziata del Regno Unito dall'Unione europea), le Società italiane subholding di gruppi multinazionali inglesi non saranno costrette a predisporre il bilancio consolidato, almeno fino al 31 dicembre 2020. Questo è quanto affermato da Assonime con il caso 2/2020 dello scorso 17 febbraio.

Assonime in questo modo risolve uno dei numerosi dubbi derivanti dal fenomeno «Brexit», che è recentemente divenuto realtà dopo la conclusione dell'accordo di separazione (cosiddetto European union withdrawal agreement Act) tra l'Unione europea e il Regno Unito lo scorso 30 gennaio, che sancisce il distacco definitivo di Londra (ma non solo: si pensi, oltre all'Irlanda del Nord, anche a Gibilterra, alle Isole di Mann ecc.) da Bruxelles. Il chiarimento di Assonime è rivolto alle società italiane subholding, aventi come capogruppo una società britannica, e si concentra sul tema del deposito dei consolidati, un adempimento ormai vicino alla scadenza per gli esercizi coincidenti con l'anno solare. In linea generale e sino all'Europa dei 28, le subholding domestiche controllate da Londra erano esonerate dalla redazione di un proprio consolidato, essendo tenute esclusivamente a depositare quello predisposto dalla società madre inglese presso il Registro delle imprese nazionale. L'esonero è previsto dall'art. 27, comma 3, del dlgs 127/1991, il quale, attuando la disciplina europea in materia di consolidati, evita la duplicazione di consolidati per ogni livello di controllo, purché: (i) tale adempimento non sia richiesto da un numero di soci rappresentativo di almeno il 5% del capitale sociale; (ii) la subholding non abbia emesso valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati; (iii) la controllante sia soggetta alla giurisdizione di uno stato membro Ue (e, quindi, provveda quest'ultima a redigere un consolidato

compliant con i principi giuridici e contabili del Vecchio Continente).

L'analisi di Assonime accende i fari proprio sull'ultimo requisito necessario all'esonero: posto che le subholding controllate da società britanniche dal 1° febbraio 2020 non sono più controllate da soggetti Ue, è necessaria la redazione di un ulteriore consolidato da depositare nel 2020?

Correttamente, la risposta dell'Associazione è negativa, posto che la separazione tra Ue e Uk ha preso l'auspicata via della cosiddetta «Soft Brexit». Infatti, all'interno del citato accordo di separazione, ha trovato spazio un «transition period», che garantisce l'applicazione della normativa europea, in numerosissimi ambiti, compreso il diritto societario, come se il Regno Unito fosse ancora soggetto a tale giurisdizione dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 (con possibilità di proroga).

Stante questa particolare disciplina transitoria, prevista agli artt. 126 e ss. dell'accordo di separazione, l'esonero dal deposito di un doppio consolidato è e rimarrà applicabile per tutta la durata del periodo di transizione.

La questione attualmente risolta con il caso 2/2020, sarà da rivalutare una volta scaduto il «cuscinetto» contenuto nell'accordo di separazione.

Ancora una volta, l'opzione Soft Brexit lascia ben sperare, posto che sia nell'accordo di separazione, sia nella dichiarazione politica concertata tra Ue e Uk del 31 gennaio 2020, le parti hanno sancito l'impegno a concludere «accordi sulle future relazioni», prima dello spirare del transition period, con l'obiettivo di rispettare l'elevato livello di integrazione raggiunto tra le rispettive economie.

**Rosa Biancolli**

**Francesco Spurio\***

*\* componente commissione fiscalità internazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano*

— © Riproduzione riservata —